

Regolamento di funzionamento della Consulta degli Studenti

Articolo 1	Ambito di applicazione	– Pag. 2
Articolo 2	Finalità	– Pag. 2
Articolo 3	Funzioni	– Pag. 2
Articolo 4	Presidente	– Pag. 3
Articolo 5	Designazione dei rappresentanti in seno agli altri Organi di Istituto	– Pag. 3
Articolo 6	Sessioni	– Pag. 3
Articolo 7	Convocazione	– Pag. 4
Articolo 8	Ordine del giorno	– Pag. 4
Articolo 9	Validità delle sedute	– Pag. 4
Articolo 10	Ordine della discussione	– Pag. 5
Articolo 11	Documentazione	– Pag. 5
Articolo 12	Poteri del Presidente	– Pag. 5
Articolo 13	Discussione	– Pag. 5
Articolo 14	Votazione	– Pag. 6
Articolo 15	Verbale	– Pag. 6
Articolo 16	Pubblicità delle sedute e dei verbali	– Pag. 7
Articolo 17	Norme finali e transitorie	– Pag. 7

Articolo 1 – (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, emanato nel rispetto dello Statuto, contiene le regole di funzionamento della Consulta degli Studenti, in quanto Organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la convocazione e lo svolgimento delle adunanze della Consulta degli Studenti al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno responsabile esercizio delle attribuzioni dei componenti.

Articolo 2 – (Finalità)

1. La Consulta degli Studenti ha come proprie finalità quelle di:
 - assumere, in qualità di organo collegiale di rappresentanza degli studenti, le funzioni operative istituzionali assegnategli dallo Statuto;
 - difendere e tutelare i diritti e gli interessi di tutti gli studenti iscritti in questo Istituto, lavorando per la piena attuazione del diritto allo studio;
 - promuovere e diffondere con i mezzi a sua disposizione la cultura, la democrazia, la solidarietà ed il rispetto reciproco come valori portanti della vita dello studente;
 - proporre modifiche dello Statuto e di ogni altro regolamento vigente all'interno dell'Istituto.

Articolo 3 – (Funzioni)

1. La Consulta degli Studenti, costituita secondo le modalità definite dall'articolo 12 dello Statuto, ha funzioni consultive e può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione in particolare per quanto concerne:
 - l'organizzazione didattica;
 - il funzionamento dell'Istituto;
 - servizi per gli studenti.
2. La Consulta esprime un proprio parere ai fini della deliberazione del Regolamento Didattico e del Regolamento degli Studenti da parte del Consiglio Accademico.
3. Tutti i componenti della Consulta durano in carica sino al rinnovo della stessa e, comunque, non oltre la perdita del diritto a farne parte per:
 - a. decadenza dell'Organo;
 - b. perdita dallo status di studente (conseguimento del Diploma o ritiro dagli studi);
 - c. dimissioni volontarie.
4. Nelle ipotesi di cui alle lettere b e c del comma precedente, si provvede alla sostituzione del componente tramite nomina del primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.

Articolo 4 – (Il Presidente)

1. La Consulta elegge al suo interno un Presidente che:

- rappresenta la Consulta degli Studenti all'interno e all'esterno dell'Istituto, rispettando l'indirizzo espresso dalla Consulta stessa;
- non ha potere esecutivo se non limitatamente a quanto stabilito dal presente Regolamento;
- garantisce la corretta e totale circolazione di ogni tipo di informazione all'interno e all'esterno della Consulta;
- illustra periodicamente il programma delle attività;
- convoca e presiede la Consulta;
- designa un Vicepresidente fra i componenti della Consulta, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento in tutti i suoi compiti;
- è garante dell'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 5 – (Designazione dei rappresentanti in seno agli altri Organi di Istituto)

1. La Consulta, una volta insediata, provvede alla designazione di:

- un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, scelto fra i propri componenti;
- due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico, scelti anche tra gli studenti non eletti, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto risulteranno membri effettivi della Consulta.

Articolo 6 – (Sessioni)

1. La Consulta degli Studenti è convocata e presieduta dal Presidente.

2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente o nel caso in cui lo stesso si trovi in stato di incompatibilità per un determinato oggetto, la Consulta è presieduta dal vicepresidente.

3. La Consulta degli Studenti deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta al mese e può essere convocata in via straordinaria:

- qualora il Presidente ne ravvisi l'opportunità;
- quando ne facciano richiesta motivata almeno due dei suoi membri.

In tale ultimo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 7 – (Convocazione)

1. L'atto di convocazione deve essere inviato agli altri componenti almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.
2. Il Presidente, ove riscontrasse la mancanza del numero legale due giorni prima della seduta, ha facoltà di rinviarla ad altra data.

Articolo 8 – (Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno è definito dal Presidente e contiene l'elenco degli argomenti in discussione con l'indicazione obbligatoria della voce "Varie ed Eventuali".
2. Gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno devono essere indicati in modo chiaro, onde consentire ai componenti ed a chiunque ne abbia interesse di avere contezza dell'oggetto in discussione e della sua rilevanza.
3. Ogni singolo componente può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno. La richiesta deve di norma pervenire, per iscritto, almeno dieci giorni prima della data programmata per la seduta.
4. Richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno possono essere formulate verbalmente nel corso della adunanza della Consulta nella voce Varie ed Eventuali e di esse va dato atto nel verbale di seduta.
5. Qualora la richiesta di inserimento sia sottoscritta da almeno due componenti, il Presidente è tenuto ad inserire l'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta utile.
6. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti della Consulta e se tale integrazione viene approvata all'unanimità.

Articolo 9 – (Validità delle sedute)

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Consulta, con voto deliberativo. Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.
2. Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla maggioranza dei componenti della Consulta.
3. Si considera giustificato il componente che comunichi per iscritto al Presidente la sua assenza almeno due giorni prima della seduta prevista.
4. Dopo tre assenze consecutive non giustificate il componente della Consulta degli Studenti decade dall'incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista entro 30 giorni dall'avvenuto riconoscimento delle assenze stesse.
5. Una volta constatata la validità della seduta, le riunioni sono aperte dal Presidente con la lettura dell'Ordine del Giorno.

6. All'inizio delle riunioni il Presidente dà inoltre lettura, ove necessario, del verbale della seduta precedente per l'approvazione, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 1.

Articolo 10 – (Ordine della discussione)

1. La discussione ha luogo secondo l'ordine degli argomenti indicato nell'ordine del giorno.
2. In apertura di seduta, ciascun componente può fare richiesta motivata di variazione alla sequenza degli argomenti da trattare. Sulla richiesta si esprime la Consulta con il quorum ordinariamente previsto per la validità delle deliberazioni.

Articolo 11 – (Documentazione)

1. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa con mezzo informatico, ove possibile, ai componenti che ne facciano richiesta garantendone la riservatezza.
2. Essa è comunque disponibile, per ritiro e/o consultazione, presso l'Ufficio amministrativo di supporto agli Organi almeno un giorno prima della programmata seduta.
3. Il mancato deposito della documentazione relativa ad un argomento all'ordine del giorno della seduta comporta il rinvio di quest'ultimo alla successiva seduta utile.
4. Eccezionalmente in particolari casi di urgenza si potrà discutere e deliberare su un argomento all'ordine del giorno e carente di documentazione ove a tal fine si esprimano favorevolmente tutti i presenti.

Articolo 12 – (Poteri del Presidente)

1. Nell'ambito delle attività della Consulta, il Presidente:
 - dirige i lavori dell'adunanza;
 - modera le discussioni;
 - concede e toglie la parola;
 - può richiamare all'ordine i componenti della Consulta nel caso in cui venga turbato l'ordine della seduta;
 - dichiara chiusa la discussione quando ritenga che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto;
 - pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse.

Articolo 13 – (Discussione)

1. Ogni componente ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione ed ha diritto a non essere interrotto, tranne che dal Presidente, per eventuali richiami all'ordine.

2. Il Presidente ha facoltà, al fine di un efficiente svolgimento dei lavori, di non accogliere richieste ripetute di intervento, provenienti dal medesimo componente.
3. A conclusione della discussione non sono più ammessi interventi; ogni componente può solo produrre dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento.
4. Gli interventi e le dichiarazioni di voto effettuati da ciascun componente saranno riportati a verbale solo se redatti per iscritto, letti e consegnati al Segretario dall'interessato nel corso della seduta o se questi, prima di formulare l'intervento o la dichiarazione di voto, espressamente richieda al Presidente di mettere a verbale quanto egli stia per dichiarare.
5. Ciascun componente, è responsabile a norma delle leggi vigenti, per quanto dice durante i lavori della Consulta.

Articolo 14 – (Votazione)

1. Prima di procedere a qualunque votazione va verificata la presenza del numero legale, così come definita dall'articolo 9, comma 2, del presente Regolamento.
2. Le votazioni, salvo i casi in cui sia altrimenti previsto, avvengono con voto palese.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza (metà più uno) dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Su esplicita richiesta di un componente si ricorre a votazione per appello nominale.

Articolo 15 – (Verbale)

1. Il Presidente, senza che sia necessaria la lettura del verbale preventivamente inviato in copia, invita i componenti della Consulta a comunicare le eventuali osservazioni al verbale.
2. Se non vi sono osservazioni prende atto dell'unanimità dei consensi e dichiara approvato il verbale senza votazioni.
3. Se vi sono osservazioni, le correzioni si apportano al verbale della seduta in cui è presentato per l'approvazione e si passa all'approvazione della Consulta.
4. Di ogni seduta il Segretario deve redigere verbale scritto, il quale deve indicare sinteticamente i punti principali delle discussioni, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, oltre che l'elenco dei presenti e degli assenti. In caso di votazione per appello nominale, il verbale deve riportare, oltre all'esito della votazione, la preferenza espressa da ciascun componente.
5. Ogni componente ha diritto che nei verbali sia trascritto il suo intervento e/o la sua dichiarazione di voto, e può pretendere la trascrizione integrale del suo intervento.
6. Il Segretario della Consulta ha la funzione di redigere i verbali delle riunioni della Consulta stessa.
7. I verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.
8. I verbali redatti e approvati verranno affissi in bacheca entro una settimana dall'avvenuta riunione, e rimarranno esposti per un minimo di 10 giorni lavorativi.

- Il Segretario verbalizzante è messo a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 16 – (Pubblicità delle sedute e dei verbali)

- Alle adunanze della Consulta possono partecipare esclusivamente coloro che ne hanno diritto, fatta eccezione per gli esperti ed i tecnici che siano stati espressamente invitati dal Presidente su richiesta di almeno due dei componenti della Consulta per esprimere un parere su una specifica questione.
- Gli esperti ed i tecnici chiamati a partecipare alle adunanze dovranno allontanarsi al momento della discussione: essi potranno essere richiamati per eventuali chiarimenti.
- I verbali sono pubblici e sono conservati presso il Servizio di supporto agli Organi.
- E' garantito l'accesso agli interessati, ai sensi e per gli effetti della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 17 – (Norme finali e transitorie)

- Il presente Regolamento, una volta approvato dal Consiglio Accademico e sentito il parere del Consiglio di Amministrazione è emanato con Decreto del Presidente dell'Istituto ed entra immediatamente in vigore.
- Copia del Regolamento è affissa all'Albo dell'Istituto per 15 giorni ed è depositata per la consultazione dei componenti della Consulta e di chiunque ne abbia interesse presso il Servizio di supporto agli Organi.
- Copia dello stesso viene altresì inserita sulla pagina web dell'Istituto.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni.
- Le modifiche al presente regolamento possono essere formulate su richiesta di ciascuno dei componenti della Consulta o dai due terzi del corpo elettorale.
- Le proposte di modifica, una volta approvate dalla Consulta, vanno trasmesse al Consiglio Accademico per la relativa deliberazione.
- Successivamente al rinnovo delle rappresentanze studentesche, il decano degli studenti eletti provvede a convocare l'organo entro il termine di un mese dalla data di proclamazione degli eletti.

Urbino, il 4 luglio 2006
Prot. n. 1298 / R3c

Il Presidente
Prof. Brunello Palma